



***CITTA' di MONTE SAN SAVINO***

(Provincia di Arezzo)

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 29/03/2007**

(il Regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007)

Modificato con deliberazione del C.C. n. 14 del 22/04/2013, n. 13 del  
26/02/2016, n. 25 del 29.06.2020, n. 16 del 02.04.2022, n. 86 del 21.12.2022,  
n. 34 del 15.06.2024



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

## Indice

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI – STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

- ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 2 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 3 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE
- ARTICOLO 4 - CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI E TRASPARENZA DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
- ARTICOLO 5 - EFFICACIA TEMPORALE E CERTEZZA DELLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
- ARTICOLO 6 - PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI
- ARTICOLO 7 - CONOSCENZA DEGLI ATTI, FACILITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E SEMPLIFICAZIONE

### **CAPO II - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI E ALTRI SOGGETTI**

- ARTICOLO 8 - SERVIZI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI
- ARTICOLO 9 - DOCUMENTI DI PRASSI
- ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
- ARTICOLO 11 - DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO
- ARTICOLO 12 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE
- ARTICOLO 13 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE
- ARTICOLO 14 - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

### **CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO**

- ARTICOLO 15 - DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
- ARTICOLO 16 - ISTANZA DI INTERPELLO
- ARTICOLO 17 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE
- ARTICOLO 18 - EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO

### **CAPO IV – ENTRATE COMUNALI – GESTIONE E RISCOSSIONE**

- ARTICOLO 19 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
- ARTICOLO 20 - REGOLAMENTI PER TIPOLOGIA DI ENTRATE
- ARTICOLO 21 - COMPETENZE DEGLI ORGANI COMUNALI IN MATERIA DI ENTRATE
- ARTICOLO 22 - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
- ARTICOLO 23 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE
- ARTICOLO 24 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI
- ARTICOLO 25 - DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI
- ARTICOLO 26 - PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DI ENTRATE E PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ARTICOLO 27 - REQUISITI DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA O D'UFFICIO
- ARTICOLO 28 - ANNULLABILITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- ARTICOLO 29 - NULLITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- ARTICOLO 30 - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI, SPESE POSTALI E ONERI DI RISCOSSIONE A CARICO DEL DEBITORE
- ARTICOLO 31 - DIRITTO DEL CONTRADDITTORIO
- ARTICOLO 32 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ARTICOLO 33 - RATEAZIONE
- ARTICOLO 34 - DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
- ARTICOLO 35 - IMPORTI MINIMI PER RECUPERO E RIMBORSI TRIBUTARI – ISTANZE DI RIMBORSO
- ARTICOLO 36 - INTERESSI DOVUTI SU VERSAMENTI, RIMBORSI, RATEAZIONI
- ARTICOLO 37 - INSINUAZIONI NEL PASSIVO FALLIMENTARE

### **CAPO V – COMPENSAZIONI TRA CREDITI E DEBITI**

- ARTICOLO 38 - OGGETTO
- ARTICOLO 39 - COMPENSAZIONE VERTICALE
- ARTICOLO 40 - COMPENSAZIONE ORIZZONTALE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI
- ARTICOLO 41 - COMPETENZA SULLE DICHIARAZIONI DI COMPENSAZIONE
- ARTICOLO 42 - TUTELA DELL'INTEGRITA' PATRIMONIALE



# **CITTA' di MONTE SAN SAVINO**

(Provincia di Arezzo)

## **CAPO VI – ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

ARTICOLO 43-	DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ARTICOLO 44-	AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ARTICOLO 45-	ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE IN ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ARTICOLO 46-	ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA D'UFFICIO
ARTICOLO 47-	ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
ARTICOLO 48-	ESAME DELL'ISTANZA ED INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO
ARTICOLO 49-	ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ARTICOLO 50-	PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
ARTICOLO 51-	EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
ARTICOLO 52-	RIDUZIONE DELLA SANZIONE

## **CAPO VII - AUTOTUTELA**

ARTICOLO 53 -	AUTOTUTELA OBBLIGATORIA
ARTICOLO 54-	AUTOTUTELA FACOLTATIVA

## **CAPO VIII – NORME FINALI**

ARTICOLO 55	DISPOSIZIONI FINALI
-------------	---------------------



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

## Capo I – Disposizioni generali – Statuto del contribuente

### Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

- 1). Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Monte San Savino.
- 2). Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo e delle entrate patrimoniali, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

### Articolo 2 – Finalità e principi generali del Regolamento

- 1). Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, e delle altre entrate non tributarie, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

### Articolo 3 – Statuto del contribuente –

- 1). Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 2, le norme del presente Regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
  - chiarezza e certezza e trasparenza delle norme e degli obblighi tributari;
  - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
  - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
  - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
- 2) Per quanto attiene le entrate tributarie, il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente così come modificato con Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
- 3) Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
- 4) I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
- 5) Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 6) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari e trasparenza delle disposizioni tributarie

- 1). Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
- 2) I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
- 3) I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

- 4) I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
- 5) Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
- 6) I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.
- 7) L'amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## *Articolo 5 Efficacia temporale e certezza delle disposizioni tributarie*

- 1) Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
- 2) In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
- 3) Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.
- 4) Al fine di garantire al contribuente la certezza del comportamento tributario è istituito il diritto di interpello, secondo la disciplina di cui al Capo III del presente Regolamento.

## *Articolo 6 – Pubblicità dei provvedimenti comunali*

- 1). Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo II di questo Regolamento, oltre a quanto previsto dalle norme di legge vigenti. -



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

## *Articolo 7 - Conoscenza degli atti, facilitazione degli adempimenti tributari e semplificazione*

- 1) L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
- 2) L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità.
- 3) I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno onerose e più agevoli.
- 4) Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
- 5) I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
- 6) Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente Regolamento, tra l'altro:  
vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;  
viene disciplinato l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo V del presente Regolamento.
- 7) L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

## **Capo II – Rapporti con i contribuenti e altri soggetti**

### *Articolo 8 – Servizi di informazione e pubblicità dei provvedimenti comunali*

- 1) L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
- 2) L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da essa emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.
- 3) Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di entrate comunali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:  
- apertura di sportelli in giorni feriali con le possibilità di accesso per i disabili in base alla normativa vigente;



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

- attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di *vademecum* informativi, anche a domicilio e anche allegati agli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti, sui tributi in vigore;
- comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.

## *Articolo 9 - Documenti di prassi*

- 1) L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
  - a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
  - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
  - c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
  - d) interpello;
  - e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

## *Articolo 10 – Comunicazioni e dichiarazioni in materia tributaria*

- 1). Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto perlomeno negli stessi giorni e con gli stessi orari di quelli degli altri uffici comunali.
- 2). Le comunicazioni o dichiarazioni inviate per posta si considerano presentate nel giorno di protocollo da parte del Comune.
- 3). Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax ed informatica, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento;
- 4). Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il soggetto incaricato della gestione riproduce le dichiarazioni rese dal contribuente, su un modulo che gli è inviato perché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione, se regolarmente sottoscritta nel modulo inviato dal soggetto incaricato della gestione, e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, si considera presentata nel giorno in cui il contribuente ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.
- 5). Al fine di instaurare e mantenere un rapporto di piena collaborazione tra il contribuente e l'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto del contribuente, i Regolamenti specifici di disciplina delle varie entrate possono prevedere la trasmissione di questionari o l'esplicita richiesta di dati, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dall'ordinamento vigente. La corretta e



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

completa compilazione e restituzione di detti questionari può costituire, nei casi espressamente previsti, assolvimento di obblighi dichiarativi.

## *Articolo 11 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario*

- 1) Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
- 2) In particolare, ai sensi del precedente comma, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

## *Articolo 12 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente*

- 1) Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
- 2) E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

## *Articolo 13 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente*

- 1) I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
- 3) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

## *Articolo 14 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario*

- 1) Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
- 2) In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
- 3) Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.





# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

4) A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere rispondente alle previsioni normative sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## Capo III- Diritto d'interpello

### *Articolo 15 – Diritto di interpello del contribuente*

1) Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.

2) Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.

3) L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

4) Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente, per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati nel proprio sito istituzionale

5) L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

6) Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui all'articolo 18.

7) Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello:

a. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta;

b. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

8) L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

9) La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

### *Articolo 16 – Istanza di interpello*

1) L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

- b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
- 2) All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
- 3) Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
- 4) L'istanza è inammissibile se:
- a. è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
  - b. non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 15, comma 7;
  - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
  - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
  - f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 4, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

## *Articolo 17 – Adempimenti del Comune*

- 1) La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
- 2) Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 1 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 3 mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
- 3) Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.

## *Articolo 18 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello*

- 1) La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
- 2) Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

## **Capo IV– Entrate comunali – Gestione e riscossione**

### *Articolo 19 – Individuazione delle entrate comunali*

- 1). Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle di seguito elencate:



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

- le entrate tributarie;
  - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
  - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
  - le entrate derivanti da canoni d'uso;
  - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
  - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
  - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
  - le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
  - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
- 2). Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le entrate derivanti da trasferimenti erariali, regionali e di altri enti del settore pubblico.

## *Articolo 20 – Regolamenti per tipologia di entrate*

1). Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti, nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento; le deroghe alle disposizioni del presente Regolamento devono essere espressamente autorizzate dal medesimo.

## *Articolo 21 – Competenze degli organi comunali in materia di entrate*

- 1). Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- 2). Compete alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.

## *Articolo 22-- Gestione e riscossione delle entrate*

- 1). Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) delle entrate tributarie sono affidate dal Comune di Monte San Savino ai soggetti di cui al D.M.Min.Ec.E Fin.289/00, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997 e del Decreto Legislativo n. 267/2000, oppure gestite in proprio.
- 2). I soggetti di cui al comma precedente sono i soggetti incaricati della gestione dei tributi comunali e ad essi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate.
- 3). Agli stessi soggetto gestori dei tributi comunali possono essere affidate, in base a contratti di affidamento, le stesse funzioni di cui al comma 1). per altre entrate non tributarie, comprese quelle derivanti dal sanzionamento amministrativo, nonché eventuali canoni in sostituzione di entrate tributarie, e la tariffa igiene urbana se istituita, ovvero soltanto le attività di riscossione.
- 4). La riscossione delle entrate è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Per le entrate riscosse dalle società, di cui al comma 1)., queste svolgono le proprie funzioni con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.
- 5). Le società incaricate della riscossione curano l'incasso e la rendicontazione al Comune delle entrate, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa, nei termini di legge ed ove sia necessario, i tempi di riversamento delle entrate nella tesoreria del comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento, o da altre norme rilevanti.
- 6). Le funzioni delle società incaricate della gestione/riscossione delle entrate comunali, ed i suoi rapporti con il Comune di Monte San Savino sono regolati, in base alle norme di legge vigenti, alle disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti relativi alle singole entrate, dal contratto di affidamento.

## *Articolo 23– Soggetti responsabili delle entrate*



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

- 1). Sono responsabili della gestione/riscossione delle entrate, tributarie e non, gestite dalle società incaricate, i funzionari individuati secondo la propria organizzazione.
- 2). Per le singole risorse di entrata gestite da uffici comunali sono responsabili i dirigenti o funzionari responsabili dei servizi ai quali tali risorse risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione.
- 3). I soggetti responsabili curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed erogano le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.
- 4). Il Dirigente responsabile delle finanze comunali vigila sulle attività di gestione/riscossione da parte delle società incaricate.
- 5). L'amministrazione comunale individua l'ufficio o gli uffici preposti alla vigilanza sulle norme di legge, regolamentari, contrattuali, in collaborazione con i funzionari responsabili delle singole entrate gestite direttamente dagli uffici comunali.

## *Articolo 24 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali*

- 1). Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base agli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e 36 della Legge 23.12.2000 n. 388, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
- 2). Per le singole entrate per le quali non esistono regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti delle modalità di pagamento, questo può avvenire mediante il versamento con bollettini di conto corrente postale, intestati alle società incaricate della riscossione ovvero alla Tesoreria del Comune di Monte San Savino; oppure, secondo le altre modalità aggiuntive predisposte, tra le quali il versamento in contanti, se tale forma di pagamento risulta compatibile con l'organizzazione degli uffici comunali o delle società incaricate della riscossione, a seconda del tipo di entrata.

## *Articolo 25 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali*

- 1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
- 2) Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
- 3) Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
- 4) Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
- 5) Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi

## *Articolo 26 – Provvedimenti di liquidazione e di accertamento di entrate e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative*

- 1). L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate e di irrogazione delle sanzioni amministrative deve essere informato a criteri di equità, funzionalità, economicità delle procedure.
- 2) I provvedimenti di liquidazione e di accertamento e quelli per l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e dei regolamenti comunali.



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

- 3). Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge per le rispettive fattispecie. Per le entrate comunali non tributarie, si applicano le sanzioni previste dalla legge, o in mancanza dagli specifici regolamenti comunali.
- 4). Per gli atti menzionati nel presente articolo, ed in generale per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12.2.1993 n. 39, e dell'art. 1, comma 87, della Legge 28.12.1995 n. 549.

## *Articolo 27 - Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio*

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo s' ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
  - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - b. del responsabile del procedimento;
  - c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
  - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
  - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
  - f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
  - g. della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
4. Nel caso in cui con l'avviso di accertamento si provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
5. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso.
6. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
7. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.
8. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

## *Articolo 28 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale*

- 1) Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
- 2) Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
- 3) La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 27, comma 3, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

## *Articolo 29 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale*



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

- 1) Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
- 2) I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere excepti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

## *Articolo 30 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore*

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Entrate/Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata ovvero attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 76/2020. Analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 il Funzionario, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.
6. Ai sensi dell'art. 7-sexies della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.
7. Ai sensi dell'art. 7-sexies, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

## *Articolo 31- Diritto del contraddittorio*

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità ai fini della tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:

- a. gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
- b. il ruolo e la cartella di pagamento;
- c. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- d. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
- e. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
- f. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
- g. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di meri incroci di dati);
- h. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
- i. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
- j. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- k. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
- l. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
- m. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:

- a. gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
- b. quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
- c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
- d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti

5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.

6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.

7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.

8. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

9. La comunicazione di cui al comma 8 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.

10. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

11. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.

12. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

- a. I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente
  - b. I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - c. le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
  - d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
  - e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
  - f. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
13. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 9 e 11, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
14. Nel caso in cui il comune abbia recepito l'istituto dell'accertamento con adesione, laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
15. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
16. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
17. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
18. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9 è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
19. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## *Articolo 32– Riscossione coattiva delle entrate*

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
  - a) in forma diretta dal Comune;
  - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
  - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
  - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :
  - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
  - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
  - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;





# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/ funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore e all'entità del credito.
6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione si rinvia a specifico regolamento in merito adottato dal Consiglio Comunale ed alla procedura per la messa in mora del debitore e la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali in relazione specifica al comma 792 art. 1 della L. n. 160/2019 ;

## *Articolo 33– Rateazione*

- 1). Il presente articolo disciplina i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali.
- 2). Le somme dovute in seguito ad omessi versamenti, ad avvisi bonari di pagamento, intimare per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento, atti di irrogazione di sanzioni (anche se recepiti nei successivi atti di ingiunzione), o atti di intimazione al pagamento (solleciti), e salvo quanto stabilito dalla legge per la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, possono essere dilazionate con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, secondo le modalità di seguito indicate, su richiesta dell'interessato, da presentare in ogni caso, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
- 3). Si applica la medesima disciplina per la rateazione delle sanzioni amministrative non tributarie, salvo Regolamenti specifici in materia.
- 4). Al canone patrimoniale sono altresì applicabili le ipotesi di rateazione previste dalla legge, e sulla base di essa dai regolamenti specifici in materia.
- 5). Per tutte le altre entrate comunali, l'eventuale rateazione potrà essere concessa con provvedimento discrezionale del funzionario responsabile della specifica entrata.
- 6) I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione del richiedente, in cui attesti:
  - a) di trovarsi in situazione di temporanea difficoltà economica o finanziaria, ovvero di carenza di liquidità, e pertanto di essere impossibilitato ad effettuare il pagamento entro le scadenze indicate nell'atto notificato o recapitato
  - b) di non avere procedure di liquidazione o fallimentari in corso;
  - c) di essere a conoscenza che la presente richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, che informerà il contribuente in forma scritta dell'avvenuta accettazione ovvero di diniego della richiesta



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

7) La ripartizione del pagamento delle somme derivanti da omessi versamenti, avvisi bonari di pagamento, atti di intimazione al pagamento (solleciti) e da avvisi di accertamento esecutivo ex art. 1 c. 792 L. 160/2019 dovute da chi versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ha luogo secondo il seguente schema:

- a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici e ventiquattro rate mensili;
- e. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f. oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

8) In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

9) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione.

10) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi, al tasso in vigore al momento dell'emissione del provvedimento di rateazione.

## *Articolo 34 - Dilazione e sospensione del pagamento*

1). Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

## *Articolo 35 - Importi minimi per recupero e rimborsi tributari – Istanze di rimborso*

1). Non si procede al recupero di tributi a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, nonché alla riscossione coattiva, per somme relative a tributi comunali (comprensive di sanzioni ed interessi) complessivamente inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno: tale limite non è applicabile qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti un singolo tributo.

2). I rimborsi relativi a tributi comunali non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno; nei casi di spettanza di rimborsi per più annualità, si procede al rimborso se la somma complessiva sia superiore al limite anzidetto. La presente disposizione non si applica in relazione ad importi riscossi mediante ruolo.

3). Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al soggetto incaricato della gestione, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per le altre entrate, l'istanza deve essere presentata all'ufficio o al soggetto incaricato della gestione, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge, e in mancanza di disposizioni specifiche, entro il termine di prescrizione ordinaria decennale, previsto dall'articolo 2946 del Codice Civile, decorrente dalla data di cui sopra.

## *Articolo 36- Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni*

1). Nei casi di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti all'Amministrazione comunale, nonché in base a provvedimenti di accertamento/liquidazione/ingiunzione, sono dovuti gli interessi, calcolati giorno per giorno, in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di **due** punti, su base annua, ai sensi dell'art. 13 della Legge 13.5.1999 n. 133 e s.m.i.

2). Gli stessi interessi, di cui al precedente comma, sono calcolati giorno per giorno, a partire da quello successivo alla data di effettuazione del pagamento, sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall'Amministrazione.



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

3). Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 26 del presente regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati giorno per giorno, in misura pari al tasso di interesse legale, in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.

## *Articolo 37 – Insinuazioni nel passivo fallimentare*

1). L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da imprese dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 150,00.

2). L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da imprese dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 300,00.

## **Capo V – Compensazioni tra crediti e debiti**

### *Articolo 38 – Oggetto*

1). E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali disciplinate nel presente Regolamento, secondo le norme del presente capo e con le modalità ed i limiti da esse stabilite.

2). Nel corso di ciascun esercizio finanziario, le compensazioni sono ammesse nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale allo scopo predisposti.

3). L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

### *Articolo 39 – Compensazione verticale*

1). Il soggetto debitore di un'entrata comunale, disciplinata nel presente Regolamento, nei termini di versamento della medesima, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima tipologia d'entrata relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2). Il soggetto che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
- l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per annualità;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3). Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4). Con riferimento all'imposta municipale propria è fatto divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale.

5). Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle dichiarazioni presentate dal contribuente

### *Articolo 40 – Compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari*

1). Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

- L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2). Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

## *Articolo 41 – Competenza sulle dichiarazioni di compensazione*

1). Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

## *Articolo 42- Tutela dell'integrità patrimoniale*

- 1) È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione comunale. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
- 2) L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
- 3) L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

## **Capo VI – Accertamento dei tributi comunali con adesione del contribuente**

### *Articolo 43 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione*

- 1) Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.
- 2) L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.

### *Articolo 44- Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione*

- 1) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
- 2) La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
- 3) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati con la corresponsione dell'importo dovuto, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

- 4) L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
- 5) In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

## *Art. 45 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione*

- 1) Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a. di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  - b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
  - c. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
  - d. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
  - e. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

## *Art. 46 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio*

- 1) Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
  - a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
  - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - c. degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
  - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- 2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 3) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

## *Art. 47 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente*

- 1) Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

- 2) L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
- 3) L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
- 4) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- 5) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

## *Art. 48 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento*

- 1) La presentazione dell'istanza di cui all'art. 47 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 44.
- 2) In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
- 3) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 4) Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 5) Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
- 6) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

## *Art. 49 - Atto di accertamento con adesione*

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto allegando copia del documento di riconoscimento.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
  - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
  - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
  - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

## *Art. 50- Perfezionamento della definizione*

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base della disposizione contenuta nell'art. 33 del vigente regolamento comunale in materia di entrate; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione.

## *Art. 51 - Effetti della definizione*

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

## *Art. 52 - Riduzione della sanzione*

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. La possibilità di avvalersi della riduzione delle sanzioni è esplicitato negli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

## **Capo VII – Autotutela**

### *Articolo 53 – Autotutela obbligatoria*

- 1) L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - a) errore di persona;
  - b) errore di calcolo;
  - b) errore sull'individuazione del tributo;
  - c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
  - d) errore sul presupposto d'imposta;
  - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
- 2) L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.



# CITTA' di MONTE SAN SAVINO

(Provincia di Arezzo)

3) Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4) Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## *Articolo 54 – Autotutela facoltativa*

- 1) Fuori dei casi di cui all'articolo 53, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
- 2) Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
- 3) Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
- 4) Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
- 5) La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
- 6) All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
- 7) L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
- 8) Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
- 9) Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
- 10) Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *g-ter*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
- 11) Ai sensi dell'art. 10-*quinqies*, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

## **Capo VIII – Norme finali**

### *Articolo 55 – Disposizioni finali*

- 1). Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 25 giorni dalla pubblicazione.
- 2). A decorrere dalla predetta data sono abrogati tutti i Regolamenti Comunali, gli atti ed i provvedimenti oltre ad ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso.





# *CITTA' di MONTE SAN SAVINO*

(Provincia di Arezzo)

- 3). Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 4). Al contenuto del presente Regolamento devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.